



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2021
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/07/2024
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024

INDICE

1. TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	3
2. TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI	3
Art. 4 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo.....	4
1. Utenze domestiche	5
2. Utenze non domestiche.....	5
Art. 5 – Base imponibile del tributo	6
Art. 6 – Esenzione/riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	7
3. TITOLO 3 – TARIFFE.....	10
Art. 7 – Copertura dei costi e determinazione della tariffa del tributo	10
Art. 8 – Articolazione della tariffa	11
Art. 9 – Tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 10 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 11 – Tassa giornaliera.....	12
Art. 12 – Elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo	12
Art. 13 – Obbligazione tributaria	14
4. TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	14
Art. 14 – Riduzioni e agevolazioni.....	14
Art. 15 – Riduzioni per i produttori di rifiuti avviati al recupero.....	15
Art. 16 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	15
Art. 17– Mancato svolgimento del servizio	16
5. TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE.....	16
Art. 18– Obbligo di dichiarazione	16
Art. 18 bis – Dichiarazione nucleo familiare per immobili a disposizione	18
Art. 19 – Comunicazione per l’uscita dal servizio pubblico e comunicazione per le attività agricole	18
Art. 20– Riscossione	19
Art. 21– Rimborsi	20
Art. 22– Funzionario responsabile del tributo	20
Art. 23– Verifiche ed accertamenti	21
Art. 24– Sanzioni ed interessi	21
Art. 25– Riscossione coattiva.....	22
Art. 26– Contenzioso	22
6. TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 27– Entrata in vigore	22
Art. 28– Trattamento dei dati personali.....	23
Art. 29 – Norma transitoria per la dichiarazione della distanza dal cassonetto	23
ALLEGATO 1- UTENZE NON DOMESTICHE.....	24

1. TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI

Art. 2 – Soggetto attivo

Il tributo è dovuto al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile, sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto parcheggi e specchi acquei in concessione;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. E' cura del contribuente comunicare all'Ente per mezzo della modulistica preposta, la suddivisione tra utenza domestica (adibita a civile abitazione) e utenza non domestica (utilizzata nell'esercizio dell'attività economica). Non influisce su tale distinzione, la stagionalità dell'attività economica.
8. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
 3. I locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali, a titolo esemplificativo:

1. Utenze domestiche

- solai e sottotetti praticabili non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile, di norma, la presenza di persone o operatori;
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione (catg. Catastale A) che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di arredo e di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali classificati in catg. Catastale C e D privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto in costruzione, inabitabili, inagibili o oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione (rilascio di atti abilitativi o invio di comunicazioni equipollenti (SCIA)), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri, dove non è possibile la presenza umana;
- legnaie interne o esterne;
- fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi);

2. Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- gli immobili ed uffici comunali;
- comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative che si intendono quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto in costruzione, inabitabili, inagibili o oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione (rilascio di atti abilitativi o invio di comunicazioni equipollenti (SCIA)), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali relativi ad attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese, nel caso in cui i locali di cui all'oggetto siano privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- edifici, o loro parti, adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (es: sacrestia);

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (che non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5 – Base imponibile del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte operative, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 6 – Esenzione/riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
 - a. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b. le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floragricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
 - d. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale

operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
4. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Falegnamerie	30 %
Officine lavorazione materiali ferrosi	30 %
Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei	50 %
Autofficine per la riparazione veicoli	30 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Gommisti	30 %
Distributori carburanti	30 %
Fonderie	70 %
Autolavaggi	30 %
Tipografie	20 %

Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari	20 %
Laboratori fotografici	30 %
Lavanderie	20 %
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni	20 %
Locali dell'industria tessile	20 %
Locali ove si producono scarti di origine animale	20 %
Florovivaismo	50 %
Industria Cartaria	40%

5. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20% .
6. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a. nel caso di possibile distinzione delle superfici produttive di rifiuti urbani e speciali (comma 1, 2 e 3), indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200, quotata in ogni singolo ambiente, firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - b. nel caso gli ambienti siano promiscui e la distinzione sia forfettaria (comma 4): indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
7. Il contribuente dovrà inoltre produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso

imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

8. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

3. TITOLO 3 – TARIFFE

Art. 7 – Copertura dei costi e determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Dal costo deve essere detratta la somma attribuita al Comune ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248 del 31 Dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31 del 28 Febbraio 20108 relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
4. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
5. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR). di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
6. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al

medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

7. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 8 – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 9 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 10 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 11 – Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

Art. 12 – Elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le **utenze non domestiche**, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO, al codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
2. Per le **utenze domestiche** occupate e/o detenute da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello

risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf e badanti);
4. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero di componenti risultante dagli archivi anagrafici o dichiarato dal contribuente nella dichiarazione alla data di attivazione delle stesse;
5. Per le utenze domestiche condotte e/o detenute da
 - soggetti non residenti nel Comune
 - soggetti residenti all'estero
 - soggetti residenti nel Comune in altra unità abitativa (questo calcolo del tributo vale per gli alloggi tenuti a disposizione)
 - enti diversi dalle persone fisichesi assume come numero di occupanti il criterio di seguito indicato, salvo dichiarazioni dei contribuenti da cui risultino situazioni ad essi maggiormente favorevoli:

Mq calpestabili	n. unità occupanti
Da 0 a 65,00	1
Da 65,01 a 95,00	2
Da 95,01 a 200,00	3
Da 200,01 a 400,00	4
Da 400,01 a 600,00	5
Oltre 600,01	6

In alternativa, solo se l'immobile non è locato nemmeno saltuariamente, il contribuente può dichiarare nelle modalità stabilite dall'art. 18 bis, il numero dei componenti del nucleo familiare dell'intestatario/o dell'utenza, se minore rispetto al n. unità occupanti risultante dal suddetto schema

Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da accertamenti specifici.

6. Per le unità abitative di proprietà o in usufrutto, uso o abitazione di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo che è stata trasferita la residenza presso residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari, purché non locate o comunque non utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed ha decorrenza dalla data sulla dichiarazione stessa se comprovabile con l'ufficio anagrafe od in caso contrario dalla data di protocollo apposta dall'Ente nella dichiarazione stessa e comunque non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

7. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche fermo restando che tale situazione deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione e comunque non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
8. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito, si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate, di proprietà, usufrutto od uso da persona fisica priva di utenza abitativa nel Comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 3, comma 7.

Art. 13 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

4. TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Fuori dai centri abitati, si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico, tutti gli edifici, le attività produttive e le aree entro la distanza di 500 m dal luogo di conferimento (cassonetti stradali oppure luogo di deposito di sacchetti di rifiuti stabilito dal gestore). La distanza si misura sulla viabilità ordinaria dal luogo di conferimento all'inizio della strada privata di accesso, non soggetta ad uso pubblico, del luogo di produzione dei rifiuti.
2. Il tributo è ridotto a seconda della distanza dal luogo di conferimento, come meglio specificato al precedente punto 1) nelle seguenti modalità:
 - riduzione del 20% se la distanza è tra i 500 mt e 1000 mt
 - riduzione del 40% se la distanza è tra i 1000 mt e 3000 mt
 - riduzione del 50% se la distanza è oltre ai 3000 mt.
3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo ed ha decorrenza dalla data indicata sulla dichiarazione stessa e comunque non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, sarà applicata una sola agevolazione/riduzione corrispondente a quella di maggiore favore per il contribuente.
5. Qualora la normativa introduca agevolazioni ulteriori non previste dal presente regolamento comunale, le stesse dovranno essere comunicate per mezzo di un'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti con le modalità previste nei precedenti commi e nei termini di cui art. 18 comma 3.
6. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, al Consiglio Comunale è riservata la competenza a deliberare annualmente riduzioni o esenzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste nel presente regolamento, sia per le utenze domestiche che non domestiche, entro la data di scadenza prevista per l'approvazione delle tariffe.

Art. 15 – Riduzioni per i produttori di rifiuti avviati al recupero

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 16 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione

redatta su modello predisposto dall'Ente, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 17– Mancato svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.

5. TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 18– Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano oppure tramite servizio postale, PEC corredata da documento di riconoscimento in corso di validità o telematicamente.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma precedente. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico interno ed esterno , in alternativa il piano dell'interno e destinazione dei locali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero dei componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
-

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

7. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e Tares , opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine indicato al comma 3, tramite i modelli predisposti dal Comune stesso. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto dall'anno successivo a quello di effettiva cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine indicato al comma 3.

Art. 18 bis – Dichiarazione nucleo familiare per immobili a disposizione

1. In applicazione della norma stabilita al comma 5 dell'art. 12, i contribuenti hanno facoltà, utilizzando il modello preposto dall'Ufficio, di dichiarare il numero di componenti del proprio nucleo familiare per gli immobili tenuti a disposizione e non locati nemmeno saltuariamente. Dati obbligatori della dichiarazione sono i riferimenti catastali dell'immobile tenuto a disposizione e il numero dei componenti del nucleo familiare al 01/01 dell'anno di riferimento.
2. La dichiarazione nucleo familiare per immobili tenuti a disposizione, è valevole unicamente per l'anno in corso e deve essere rinnovata annualmente anche a parità di condizioni. Solo per il primo anno di applicazione la scadenza è stabilita al 28 febbraio 2025. Per gli anni successivi la scadenza è al 31 gennaio.
3. Per i subentri che avvengono in corso d'anno, relativamente al conteggio del tributo dell'anno in corso, è possibile indicare il dato nelle annotazioni del modello TARI Utenze domestiche in deroga alla scadenza di cui al comma 2.
4. Nei caso di accertamenti per omessa o infedele dichiarazione TARI a partire dall'anno di imposizione 2025, per il conteggio del tributo sugli immobili tenuti a disposizione si applica lo schema di corrispondenza di cui all'art 12.

Art. 19 – Comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico e comunicazione per le attività agricole

5. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 15, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui si intende uscire dal servizio pubblico. Per il solo anno 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro i suddetti termini, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Anche in sede di accertamento le condizioni di fatto che non siano state comunicate entro la scadenza prevista, non verranno applicate retroattivamente.
7. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),;
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti

(impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

8. Le dichiarazioni di esclusioni di superfici (rifiuti speciali - art. 6) devono essere presentate secondo i tempi previsti dall'art. 18 e le modalità indicate all'art. 6 commi 6, 7 e 8.
9. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
11. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola, produttrici per legge di rifiuti speciali, possono distinguere le superfici afferenti all'attività di agriturismo e quelle indicate ai punti b) e c), comma 1, art. 6, al servizio pubblico. Sarà cura delle stesse comunicare all'Ente la consistenza delle superfici nelle quali si svolgono le attività suddette entro le scadenze previste all'art. 18 per le dichiarazioni ordinarie tari . Ad esse verrà applicata la tariffa TARI per analogia di rifiuto, come previsto dal DPR 158/1999.
12. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia all'Ufficio Ambiente per la successiva comunicazione al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
13. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
14. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 20– Riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs.n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altra modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.

Qualora i contribuenti abbiano comunicato il loro indirizzo e-mail all'Ufficio Tributi, la bollettazione perverrà attraverso questo canale.

3. Il tributo, di norma, viene liquidato in quattro rate (30 aprile – 30 giugno – 30 settembre e 30 novembre), comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il numero delle rate e le scadenze possono essere modificate annualmente dalla Giunta comunale in relazione a specifiche esigenze di bilancio o operative. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine della scadenza della prima rata. La stessa cadenza del versamento della tassa, ovvero in 4 rate bimestrali, sarà effettuata anche nei casi di nuove occupazioni e subentri effettuati sulla base di denunce presentate entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione con decorrenza dalla data di invio del prospetto di liquidazione.
4. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere all'invio di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Il Comune provvede alla verifica del corretto versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 e in caso di omesso o insufficiente versamento, provvede ad inviare sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il cui costo verrà posto a carico del contribuente, o a mezzo pec, con obbligo di pagamento del tributo non versato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del sollecito.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari
7. L'importo minimo della tassa è stabilito dal Regolamento generale delle Entrate tributarie. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.
8. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 21– Rimborsi

1. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato secondo le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data di versamento.

Art. 22– Funzionario responsabile del tributo

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali

attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23– Verifiche ed accertamenti

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 (commi da 161 a 170).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
4. Il Comune provvede inoltre alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata, dopo l'invio del sollecito di cui all'art. 20 comma 5, la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 24– Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Si applica per quanto non specificamente disposto con il presente regolamento la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Gli interessi si applicano nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 25– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 26– Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

6. TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27– Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 28– Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR).

Art. 29 – Norma transitoria per la dichiarazione della distanza dal cassonetto

1. In applicazione della norma stabilita al comma 2 dell'art. 14, i contribuenti già intestatari TARI e soggetti all'agevolazione, avranno applicata la prima fascia di riduzione del 20 % del tributo.
2. Per il primo anno di applicazione, per i contribuenti che avessero precedentemente già dichiarato la distanza dal cassonetto, possono avere riconosciuta una più favorevole riduzione, trasmettendo entro il 30/11/2025 all'Ufficio un modello di variazione TARI indicando la maggiore distanza (se oltre 1000 o 3000 mt).

ALLEGATO 1- UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di tassazione

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7-A	Agriturismi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8- A	Agriturismi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club